



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLO SARPI"

Via Brigata Osoppo, 9 | 33078 San Vito al Tagliamento (Pordenone)
C.F. 80016290936 | Tel. 043480496 | Sito: www.paolosarpi.edu.it
Email: pnis007003@istruzione.it | Pec: pnis007003@pec.istruzione.it



Co-funded by
the European Union

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

ex D.P.R. 24.06.1998 n. 249
(come modificato dal D.P.R. 21.11.2007 n.235 e dal D.P.R. n. 134/2025)

APPROVAZIONE CONSIGLIO ISTITUTO DEL 23 APRILE 2026
DELIBERA N. 15

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 ("Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria");

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235 ("Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria");

VISTA la legge n.241 del 7.08.1990, e successive modificazioni;

VISTO il d.lgs. n. 297 del 16.04.1994 e successive modificazioni;

PREMESSO che lo "Statuto degli studenti e delle studentesse", accoglie e sviluppa le indicazioni della "Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo" (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);

PREMESSO che la scuola dell'autonomia "si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana" (art.2, comma 2, D.P.R. 8.03.1999, n.275);

VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30.11.2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali";

VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31.07. 2008;

VISTA la direttiva n. 16 del 5/02/2007 (Lotta al bullismo);

VISTA la legge 29 maggio 2017 n.71 artt. 4 e 5 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.)



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLO SARPI"

Via Brigata Osoppo, 9 | 33078 San Vito al Tagliamento (Pordenone)
C.F. 80016290936 | Tel. 043480496 | Sito: www.paolosarpi.edu.it
Email: pnis007003@istruzione.it | Pec: pnis007003@pec.istruzione.it



Co-funded by
the European Union

VISTA la Nota Ministeriale n. 3392 del 16/06/2025;

VISTA la Legge 150/2024 - Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti

VISTO il D.P.R. 134 /2025

VISTO il D.P.R. 135 /2025

DELIBERA

il presente regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, ai principi di responsabilità, legalità e solidarietà nonché al rispetto della dignità delle persone. Il presente regolamento sostituisce il TITOLO 3, art. 6, art.8, art. 10 e art. 11 del Regolamento d'istituto approvato in data 22 Novembre 20219.

ART. 1. PREMESSA

Premesso che la Scuola è un luogo di formazione ed educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica, come pure è comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, in essa ognuno ha pari dignità pur nelle diversità dei ruoli.

La comunità scolastica fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuendo allo sviluppo della personalità dei giovani del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Lo studente in particolare ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno. La Scuola a tale fine persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti.



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLO SARPI"

Via Brigata Osoppo, 9 | 33078 San Vito al Tagliamento (Pordenone)
C.F. 80016290936 | Tel. 043480496 | Sito: www.paolosarpi.edu.it
Email: pnis007003@istruzione.it | Pec: pnis007003@pec.istruzione.it



Co-funded by
the European Union

ART. 2 - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e tutte le attività didattiche e formative organizzate dall'Istituto nell'ambito del percorso scolastico impegnandosi con regolarità nello studio.
2. Gli studenti sono tenuti al rispetto dell'orario d'ingresso e d'uscita, alla puntualità e alla presenza continuativa durante l'intera attività scolastica, salvo i casi di assenza o uscita debitamente autorizzati secondo le modalità previste dal regolamento.
3. Gli studenti non possono allontanarsi dall'Istituto durante le lezioni o gli intervalli senza preventiva autorizzazione.
4. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, di tutto il personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. Sono puniti vietate tutte le condotte non conformi agli obblighi di condotta previsti dal presente regolamento commesse in danno della famiglia, anche di fatto, del dirigente, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni.
5. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di responsabilità, legalità e solidarietà nonché al rispetto della dignità delle persone e del decoro.
6. Gli studenti osservano sempre una condotta rispettosa dell'integrità fisica e patrimoniale, nonché dell'integrità psichica e della dignità morale di tutti i soggetti indicati al comma 4 del presente articolo, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nella vita extrascolastica. L'obbligo di mantenere una condotta rispettosa dell'integrità fisica, morale e della dignità delle persone appartenenti alla comunità scolastica si estende anche ai comportamenti posti in essere mediante strumenti informatici o telematici, nei social network o in qualunque ambiente digitale, anche al di fuori dei locali e dell'orario scolastico, qualora tali comportamenti risultino lesivi della persona o dell'immagine dell'Istituto.
7. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai Regolamenti scolastici e a non porre in essere comportamenti che possano mettere in pericolo la propria o altrui incolumità.
8. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non recare danni al patrimonio della scuola e di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.

9. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

10. Durante l'orario scolastico gli studenti non utilizzano, senza preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente, dispositivi di telefonia mobile, informatici o telematici di qualunque natura. Nessuna registrazione audio, video o fotografica è ammessa durante l'orario scolastico se non preventivamente autorizzata dal personale docente o dal dirigente e con specifico riferimento a particolari eventi significativi per la vita della comunità scolastica. L'autorizzazione è comunque condizionata al rispetto della dignità umana. Il divieto di cui al presente comma si estende a tutto il tempo scuola, ivi compresa la ricreazione, le uscite didattiche, fatta salva la preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente.

11. Le manifestazioni o iniziative che comportino interruzione dell'attività didattica non autorizzate dagli organi competenti non sono consentite e non esonerano gli studenti dagli obblighi di frequenza.

12. In classe e in tutti gli spazi interni ed esterni dell'Istituto gli allievi devono mantenersi disciplinati ed educati. Durante l'intervallo, ai cambi dell'ora, o durante gli spostamenti si deve mantenere il massimo ordine evitando di correre, gridare o permettersi scherzi pericolosi.

13. Nelle aule, laboratori, corridoi, bagni e comunque in tutti gli spazi in cui si svolge l'attività didattica e frequentati da altre persone è vietato fumare per disposizione di legge. Le disposizioni e le sanzioni sono comunque affisse in Istituto.

14. Gli studenti sono tenuti a garantire la regolare frequenza delle lezioni e a non porre in essere comportamenti che comportino interruzione o sospensione non autorizzata dell'attività didattica.

15. Gli studenti sono tenuti ad astenersi dall'aderire o promuovere astensioni collettive dalle lezioni, occupazioni, autogestioni o altre iniziative che determinino l'interruzione del pubblico servizio scolastico o che siano in contrasto con la normativa vigente.

16. Gli studenti sono altresì tenuti a rispettare il diritto all'istruzione dell'intera comunità scolastica e a non arrecare danno a persone o cose nell'ambito di iniziative non autorizzate.

Resta ferma la responsabilità personale per eventuali danni o comportamenti illeciti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 3 - DISCIPLINA

1. I provvedimenti disciplinari non sono fine a se stessi ma hanno finalità educative, per un rafforzamento del senso di responsabilità degli allievi e per promuovere il ripristino di corretti rapporti all'interno della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari se non in ragione di una condotta intenzionale o colposa.
3. Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato previamente invitato ad esporre le proprie ragioni.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano **l'allontanamento dalle lezioni** sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti. Se l'allontanamento è fino a 2 giorni sono previste attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato la sanzione. Se l'allontanamento è da 3 a 15 giorni sono previste attività di cittadinanza attiva e solidale commisurate al numero di giorni, eventualmente esperibili presso strutture terze convenzionate. È possibile l'attribuzione di un voto inferiore a 6 in comportamento.
7. Le sanzioni che comportano **l'allontanamento dalla comunità scolastica** oltre i quindici giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto. Se l'allontanamento è superiore a 15 giorni sono previsti percorsi di recupero educativo in collaborazione con la famiglia ed ove necessario con i servizi sociali o l'autorità giudiziaria mirati all'inclusione, alla responsabilizzazione, al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. L'allontanamento è previsto fino al termine dell'anno scolastico nei casi di recidiva o violenza grave che crei allarme sociale a fronte di recidive di atti o comportamenti già sanzionati con l'allontanamento dalla comunità scolastica. Nei casi più gravi viene prevista l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame. È possibile l'attribuzione di un voto inferiore a 6 in comportamento.
8. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLO SARPI"

Via Brigata Osoppo, 9 | 33078 San Vito al Tagliamento (Pordenone)
C.F. 80016290936 | Tel. 043480496 | Sito: www.paolosarpi.edu.it
Email: pnis007003@istruzione.it | Pec: pnis007003@pec.istruzione.it



Co-funded by
the European Union

ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione. Parimenti, in caso di iscrizione in corso d'anno di un allievo proveniente da altro istituto, il dirigente scolastico darà esecuzione alla sanzione pendente e non ancora scontata nei termini stabiliti dall'istituto di provenienza.

9. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, a richiesta dei genitori, anche in corso d'anno, ad altra scuola, nel rispetto delle norme in vigore.

10. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

11. Le sanzioni disciplinari dell'organo collegiale devono essere comminate secondo il seguente procedimento:

- a. Notifica scritta di avvio del procedimento con convocazione per audizione dello studente e dei suoi genitori e possibilità di presentare una memoria scritta (entro un congruo termine e definendo le modalità di trasmissione)
- b. Contestuale convocazione del Consiglio di classe straordinario allargato o del Consiglio di istituto
- c. Audizione a difesa dello studente con presenza dei genitori nel corso della seduta straordinaria del Consiglio di classe o del Consiglio di istituto, ove non svolta in precedenza alla presenza del dirigente scolastico e del coordinatore di classe
- d. Delibera di irrogazione della sanzione, debitamente motivata da parte dell'organo collegiale, coerente e proporzionale rispetto al codice disciplinare, oppure archiviazione
- e. Trasmissione del provvedimento, adottato e sottoscritto dal dirigente, alla famiglia dello studente, in cui viene esplicitata la possibilità di impugnazione all'organo di garanzia

12. Nei casi gravi il Consiglio di Istituto si esprimerà dopo il coinvolgimento dei Servizi Sociali e le Autorità competenti.

Si ribadisce che i comportamenti contrari ai doveri di cui ai punti precedenti e al Patto di Corresponsabilità configurano mancanze disciplinari che prevedono le sanzioni sopra

indicate. Le sanzioni sono fissate, come detto, secondo criteri di gradualità e proporzionalità e sono finalizzate al ripristino del rapporto educativo, tengono inoltre conto della gravità della mancanza e dell'eventuale reiterarsi della stessa.

ART. 4 – INFRAZIONI

1. Si configurano come **infrazioni lievi** le condotte che per modalità della condotta, intensità della colpevolezza o entità delle conseguenze contrastano in modo non grave con i doveri degli studenti declinati nell'art. 2 e che richiedono un celere e informale intervento correttivo da parte del docente quali, ad esempio:

- a. presentarsi in ritardo alle lezioni, nei cambi d'ora, d'aula o dopo la ricreazione;
- b. uscire dall'aula al cambio d'ora;
- c. rientrare in ritardo dopo un'uscita autorizzata;
- d. presentarsi alle lezioni privi di materiale didattico o dei prescritti dispositivi di protezione individuale;
- e. usare un abbigliamento in contrasto o non rispettoso dell'ambiente scolastico, secondo le direttive esplicitate. A titolo meramente esemplificativo: infradito da spiaggia e indumenti sportivi (pantaloncini e canottiere);
- f. disturbare/impedire lo svolgimento delle attività scolastiche.
- g. disturbare lo svolgimento delle lezioni nei cambi d'ora e negli spostamenti interni ed esterni. A titolo esemplificativo, rientrano in questa tipologia le seguenti condotte: spinte che non determinano infortuni, urla, schiamazzi, uscite dall'aula, inosservanza della fila, ecc.
- h. non mantenere puliti i locali utilizzati (aule, laboratori, etc)

2. Sono **infrazioni gravi**, ad esempio:

- a. frequentare irregolarmente le lezioni (come ad esempio assenze sistematiche e periodiche), se non giustificata da comprovati motivi di salute;
- b. Uscire dall'ambito dell'istituto senza autorizzazione;
- c. Falsificare firme o documenti scolastici;

- d. Usare in modo improprio il telefono cellulare in classe. A titolo meramente esemplificativo: riprese e foto nei locali scolastici, con produzione e/o diffusione di audio e/o immagini offensive della dignità della persona, di atti di violenza e bullismo attraverso cellulari, internet o altri dispositivi elettronici;
- e. Mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole ai compagni o al personale dell'istituto in conformità alla gravità dei fatti:
- fatti che turbino il regolare andamento delle lezioni
 - offesa al decoro personale, alla decenza, ai valori etici e religiosi, alle istituzioni
 - oltraggio al personale A.T.A., ai docenti e al dirigente scolastico;
 - offesa o mancanza di rispetto nei confronti dei compagni
 - comportamenti pericolosi e lesivi della propria e altrui incolumità
 - atti di violenza non gravi.
- f. Imbrattare o danneggiare pareti, arredi, strutture, attrezzature di laboratorio o il materiale vario di proprietà della scuola per dolo, negligenza, o disattenzione.
- g. Utilizzare in maniera non corretta sussidi didattici, macchinari, apparecchiature, ecc.
- h. Fumare nei luoghi espressamente vietati dalla Legge o non appositamente predisposti;
- i. Reiterare una delle infrazioni lievi: la reiterazione s'intende integrata a partire dalla terza infrazione sanzionata;
- j. Utilizzare linguaggio offensivo, espressioni ingiuriose o comportamenti lesivi della dignità altrui, anche attraverso strumenti informatici o telematici, quando la condotta non presenti carattere discriminatorio, non sia rivolta in modo mirato a soggetti vulnerabili o con disabilità e non integri ipotesi di particolare gravità o reiterazione tali da configurare infrazione gravissima;
- k. pubblicare, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata ecc., di commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi aventi ad oggetto il dirigente, i docenti, il personale tutto della scuola e i compagni;

l. Fornire false generalità o rifiutarsi di fornirle a docenti o al personale scolastico;

3. Sono **infrazioni gravissime**, le condotte che integrano fatti di particolare allarme sociale o reati o comportamenti idonei a compromettere in modo grave la sicurezza, la dignità e il corretto funzionamento della comunità scolastica. Rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti condotte:

a. compiere atti di violenza, in qualsiasi tempo e luogo, nei confronti dei soggetti appartenenti alla comunità scolastica o di qualunque terzo durante l'orario scolastico;

b. porre in essere aggressioni, minacce gravi, molestie, ricatti, ingiurie o offese di particolare gravità che ledano la dignità e l'integrità della persona;

c. realizzare fenomeni di bullismo o cyberbullismo;

d. utilizzare linguaggio violento, gravemente offensivo o intimidatorio, anche mediante strumenti informatici o telematici e anche al di fuori dei locali scolastici durante le attività didattiche, quando la condotta sia diretta in modo mirato a colpire soggetti vulnerabili o diversamente abili, ovvero sia finalizzata a discriminazione, razzismo o ad altre forme di esclusione, oppure presenti carattere reiterato o tale da ledere in modo grave e sistematico la dignità della persona;

e. pubblicare o diffondere, mediante social network, blog, forum, piattaforme digitali o sistemi di messaggistica, commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi aventi ad oggetto membri della comunità scolastica, in particolare quando rivolti a soggetti vulnerabili o con finalità discriminatorie o razziste;

f. inviare a membri della comunità scolastica messaggi a contenuto sessuale mediante strumenti informatici, telematici o dispositivi di telefonia mobile;

g. minacciare violenze fisiche o porre in essere molestie, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici o telematici;

h. raccogliere, registrare e diffondere testi, immagini, filmati o registrazioni vocali senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone coinvolte;

i. porre in essere diffamazioni, furti d'identità, alterazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali, anche mediante strumenti telematici;

j. sottrarre beni o materiali in danno di membri della comunità scolastica o di qualunque terzo durante l'orario scolastico;

k. compiere danneggiamenti dolosi o gravemente colposi a strutture, arredi,



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLO SARPI"

Via Brigata Osoppo, 9 | 33078 San Vito al Tagliamento (Pordenone)
C.F. 80016290936 | Tel. 043480496 | Sito: www.paolosarpi.edu.it
Email: pnis007003@istruzione.it | Pec: pnis007003@pec.istruzione.it



Co-funded by
the European Union

attrezzature o beni dell'Istituto o di terzi, nonché atti di vandalismo;

l. porre in essere comportamenti che mettano in pericolo l'incolumità delle persone, anche mediante grave inosservanza delle disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza, quali, a titolo esemplificativo, correre a velocità eccessiva all'interno dell'Istituto, sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni o manomettere estintori e altri dispositivi di sicurezza;

m. fare uso o spaccio di alcolici o sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti;

n. essere coinvolti in reati di particolare gravità perseguibili d'ufficio o in fatti per i quali l'autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale, qualora tali condotte incidano sulla sicurezza o sul corretto funzionamento della comunità scolastica;

o. l'emersione di situazioni di dipendenza (quali gioco d'azzardo, alcool, internet o social network) quando tali condizioni si traducano in comportamenti lesivi della comunità scolastica;

p. compiere scambi non autorizzati con finalità lucrative durante l'orario scolastico;

q. reiterare le condotte di cui sopra; la reiterazione si intende integrata dopo la terza infrazione contestata e sanzionata;

r. Situazioni di recidiva nel caso di reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana. Atti di grave violenza in cui non siano esperibili interventi per un inserimento responsabile dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

s. determinare, attraverso la propria condotta, una situazione di accertata incompatibilità ambientale o di grave pericolo per la comunità scolastica.

ART. 5 – SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari sono ispirate al principio di gradualità, proporzionalità e finalità educativa e sono irrogate in relazione alla gravità dell'infrazione commessa, nel rispetto del diritto di difesa dello studente.

Si danno di seguito le indicazioni da seguire nei casi di provvedimenti disciplinari:

1. Le **infrazioni lievi** previste nell'art. 4, comma 1, sono sanzionate,

nell'immediatezza del fatto, dal docente che, sentite senza formalismi le giustificazioni dell'incolpato, le rileva con il rimprovero verbale. Del provvedimento viene riportata sintetica evidenza sul Registro di Classe. Tale comunicazione deve essere controfirmata, con la presa visione, da un genitore. Ove non diversamente disposto, dopo la terza ammonizione, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito ai sensi del comma seguente.

Organo competente: docente; dirigente scolastico per eventuale aggravamento.

2. Le **infrazioni gravi** previste nell'art. 4, comma 2 sono sanzionate dal Dirigente Scolastico o dal Consiglio di Classe, previo avvio del procedimento disciplinare e contestazione scritta degli addebiti.

Le infrazioni gravi di cui alle lettere a, b, f, g, h sono sanzionate con ammonizione scritta da parte del dirigente scolastico, comunicata alla famiglia che controfirma per presa visione. Qualora la condotta presenti particolare rilevanza o risulti reiterata, può essere disposta la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di quindici giorni, deliberato dal Consiglio di Classe.

Le violazioni di cui alle lettere c, d, e, i, j, k, l sono sanzionate con l'allontanamento dalle lezioni fino a un massimo di quindici giorni, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 6 e 11 del presente regolamento. Previa convocazione della famiglia, anche nel caso di studente maggiorenne, la scuola si riserva di allontanare dalle lezioni lo studente nella giornata in cui è stata commessa l'infrazione.

L'infrazione di cui alla lettera f, comporta, oltre a quanto sopra indicato, la possibilità di risarcimento del danno. I danni provocati alle suppellettili o alle strutture della scuola, volontariamente o per grave negligenza, saranno risarciti dall'autore o dagli autori. Qualora non sia possibile individuare il o i responsabili del danno, se esso riguarda oggetti, strutture fisse o mobili della classe, sarà addebitato agli allievi dell'intera classe; se si riferisce alla struttura corridoio o dei servizi comuni sarà addebitato agli allievi delle classi che si affacciano su quel corridoio che utilizzano quel servizio.

La violazione di cui alla lettera b) prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici.

L'ammonizione scritta è irrogata dal Dirigente Scolastico, mentre l'allontanamento fino a quindici giorni è deliberato dal Consiglio di Classe. Durante il periodo di allontanamento devono essere previste attività educative proporzionate alla gravità della condotta e finalizzate alla riflessione sul comportamento e al rafforzamento del senso di responsabilità.

Organo competente: Dirigente Scolastico o Consiglio di Classe.

3. Le **infrazioni gravissime** previste nell'art. 4, comma 3 sono deliberate dal Consiglio d'Istituto, previo regolare procedimento disciplinare e nel rispetto del diritto di difesa. Quando la condotta integri atti di violenza, grave lesione della dignità della persona, bullismo o cyberbullismo sistematico, diffusione illecita di contenuti lesivi, spaccio di sostanze stupefacenti e alcolici, danneggiamenti dolosi rilevanti o comportamenti che determinino un concreto e grave pericolo per l'incolumità della comunità scolastica, è disposto l'allontanamento da un minimo di giorni quindici fino al termine delle lezioni. Qualora la gravità dei fatti renda impossibile il reinserimento dello studente nella comunità scolastica, il Consiglio di Istituto può deliberare l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato. Nei casi di accertata incompatibilità ambientale o grave pericolo per la comunità scolastica può essere disposta la possibilità di iscrizione ad altro istituto.

Nei casi di danneggiamento o sottrazione di beni è disposto l'obbligo di risarcimento del danno. Nei casi previsti dalla legge è effettuata segnalazione alle autorità competenti. Nei casi di allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni è attivato un percorso di recupero educativo personalizzato in collaborazione con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali o con le autorità competenti mirati all'inclusione, alla responsabilizzazione, al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Organo competente: Consiglio d'Istituto e, nei casi in cui sia necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, la previa convocazione del Consiglio di Classe.

ART. 6: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Per le infrazioni di lieve gravità previste dall'art. 4, comma 1, l'efficacia educativa dell'intervento correttivo del docente e la necessità di contenere al massimo il turbamento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni. Le sanzioni sono pertanto irrogate dal docente secondo quanto previsto dall'art.4, comma 1, del presente regolamento.

2. Per le infrazioni gravi di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), f), g), punibili con ammonimento scritto del dirigente, l'efficacia educativa dell'intervento correttivo della scuola e l'esigenza di ripristinare immediatamente l'ordinato

svolgimento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni. Le sanzioni sono pertanto irrogate dal dirigente scolastico con ammonizione scritta, sinteticamente motivata, comunicata alla famiglia che la controfirma per presa visione, previa audizione delle giustificazioni dello studente.

3. Per tutte le altre infrazioni diverse da quelle indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo, il dirigente scolastico provvede alla contestazione scritta degli addebiti mediante comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990, n.241 e convoca lo studente per il contraddittorio a sua difesa entro cinque giorni dalla contestazione. Il dirigente scolastico provvede, direttamente o mediante delegato, agli atti istruttori ritenuti opportuni.

4. La comunicazione di avvio del procedimento contenente la contestazione degli addebiti deve essere comunicata allo studente personalmente e/o ai suoi genitori. La comunicazione è effettuata mediante raccomandata a mano, posta elettronica, fonogramma. L'atto deve recare la chiara descrizione delle condotte poste in essere dallo studente.

5. Qualora nell'evento rilevante disciplinarmente siano coinvolti altri studenti offesi dalla condotta dell'incolpato, costoro e i loro genitori sono avvisati dell'apertura del procedimento in qualità di controinteressati con le stesse modalità indicate nel comma precedente.

6. Lo studente incolpato ha diritto di farsi assistere da un genitore o, se maggiorenne, da un rappresentante degli studenti eletto negli organi collegiali o nella consulta.

7. L'audizione a difesa dello studente avviene in presenza dei genitori nel corso della seduta straordinaria dell'organo collegiale se non già espletata dal dirigente con il coordinatore di classe. Lo studente espone le proprie giustificazioni e può avvalersi di prove documentali o testimonianze. Le prove a discarico sono assunte direttamente nel corso dell'audizione a discrezione del dirigente scolastico. Qualora ne facciano richiesta, gli alunni controinteressati possono presenziare all'audizione accompagnati da un genitore. Dell'audizione viene redatto apposito verbale a cura di un funzionario delegato dal dirigente scolastico.

8. A seguito della fase istruttoria e dell'audizione il dirigente scolastico, qualora non ravvisi elementi certi di rilevanza disciplinare, dispone l'archiviazione del procedimento con atto scritto comunicato all'incolpato e agli eventuali controinteressati. In tutti gli altri casi, il dirigente rimette gli atti, secondo la rispettiva competenza, al Consiglio di Classe o al Consiglio d' Istituto ai fini della

deliberazione del provvedimento finale.

9. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro il termine di giorni trenta. Tutti i termini previsti dal presente regolamento sono ordinatori e la loro violazione non determina decadenza dall'esercizio del potere disciplinare né l'invalidità del provvedimento finale a condizione che non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa dell'incolpato.

Il procedimento si conclude con provvedimento motivato, che indica le modalità e i termini per l'eventuale impugnazione dinanzi all'Organo di Garanzia. Non possono partecipare alla deliberazione delle sanzioni disciplinari i componenti dell'organo collegiale che abbiano un rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado con lo studente destinatario del provvedimento. Non può altresì partecipare alla deliberazione il docente o componente dell'organo collegiale che sia parte offesa o direttamente coinvolto nei fatti oggetto del procedimento disciplinare. I soggetti interessati sono tenuti ad astenersi dalla discussione e dalla votazione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

10. Le attività a favore della comunità scolastica indicativamente sono:

- operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici;
- collaborazione con personale ausiliario;
- riordino della biblioteca;
- attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica;
- piccole manutenzioni;
- attività di ricerca o produzione di elaborati su tematiche di rilevanza sociale o culturale.

Le suddette attività devono essere proposte dal Collegio Docenti e dall'Assemblea ATA ed inserite nel piano annuale delle attività.

Nei casi di allontanamento dalla Scuola in accordo con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, può individuare un percorso educativo di recupero mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Nel caso, infine, di sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per oltre 15 giorni o fino al termine dell'anno scolastico deve essere prestata una specifica e preventiva attenzione all'orario minimo di frequenza dall'alunno richiesto per la validità dell'anno scolastico in modo da non



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLO SARPI"

Via Brigata Osoppo, 9 | 33078 San Vito al Tagliamento (Pordenone)
C.F. 80016290936 | Tel. 043480496 | Sito: www.paolosarpi.edu.it
Email: pnis007003@istruzione.it | Pec: pnis007003@pec.istruzione.it



Co-funded by
the European Union

compromettere la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

A seguito di quanto previsto dal Decreto Legge 10 settembre 2008 n. 137 e successive modificazioni si precisa che: fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 249/1998 e successive modificazioni in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente per tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in riferimento alle attività programmate fuori dalla stessa sede. La valutazione del comportamento è espressa in decimi.

La valutazione del comportamento è attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe e concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi.

Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'Esame di Maturità a conclusione del ciclo di studi, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, compreso il voto di comportamento.

Per quanto concerne i criteri per la valutazione del comportamento si rimanda al PTOF.

Art. 7 - IMPUGNAZIONE

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia contenuto all'interno della scuola composto da un docente designato dal Consiglio di Istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di Garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della Comunità Scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato.



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLO SARPI"

Via Brigata Osoppo, 9 | 33078 San Vito al Tagliamento (Pordenone)
C.F. 80016290936 | Tel. 043480496 | Sito: www.paolosarpi.edu.it
Email: pnis007003@istruzione.it | Pec: pnis007003@pec.istruzione.it



Co-funded by
the European Union

L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

Il parere di cui è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si ritiene inoltre, fatta salva la possibilità di ricorrere al T.A.R. o di presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini previsti. (60 e 120 gg)

L'organo di garanzia ha durata annuale.

ART. 8 Il presente regolamento è affisso all'Albo della scuola